

DETERMINAZIONE 30 MAGGIO 2016 N. 14/2016

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori, ai sensi della determina DIUC n. 9/2016

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 30 maggio 2016

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS;
- la deliberazione 27 dicembre 2013 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas

caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 10 luglio 2014, 334/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 559/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 90/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 280/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 68/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS;
- la determina del Direttore Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 18 aprile 2016, n. 9/2016 (di seguito: determina DIUC n. 9/2016);
- la comunicazione inter-associativa delle associazioni di categoria Anigas, Assogas, Igas e Utilitalia del 26 maggio 2016, prot. Autorità n. 15352 (di seguito: comunicazione inter-associativa 26 maggio 2016).

Considerato che:

- con la determina DIUC n. 9/2016 sono state definite le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori, sostenuti negli anni 2011-2014 dalle imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy*;
- la medesima determina ha previsto che le imprese che non intendano presentare istanza di riconoscimento dei costi provvedano comunque, seguendo le stesse modalità previste per le imprese che intendano presentare istanza, all’invio dei dati relativi all’ammontare dei costi sostenuti, distinti per anno di competenza;
- sulla base di quanto stabilito dalla determina DIUC n. 9/2016, la documentazione richiesta deve essere trasmessa nell’ambito di un’apposita raccolta dati mediante accesso all’area riservata agli operatori del sito internet dell’Autorità, accessibile a partire dal 29 aprile 2016 e con termine in data 30 maggio 2016;

- con comunicazione inter-associativa 26 maggio 2016 sono state segnalate criticità nella predisposizione dei dati richiesti nell'ambito della raccolta dati, non sempre disponibili secondo l'articolazione e/o con il grado di disaggregazione degli elementi richiesti rispetto alle rendicontazioni normalmente predisposte, richiedendo, su queste basi, un differimento del termine della raccolta di almeno 30 giorni, qualora ciò non interferisca con la tempistica di riconoscimento tariffario dei costi.

Ritenuto opportuno:

- prorogare al 17 giugno 2016 il termine ultimo per la presentazione dei dati nell'ambito della raccolta dati di cui alla determina DIUC n. 9/2016, alla luce delle criticità evidenziate nella comunicazione inter-associativa 26 maggio 2016 e tenendo conto delle tempistiche necessarie per l'elaborazione dei dati ai fini dei riconoscimenti tariffari e delle ulteriori esigenze istruttorie

DETERMINA

1. di prorogare al 17 giugno 2016 il termine ultimo per la presentazione dei dati nell'ambito della raccolta dati di cui alla determina DIUC n. 9/2016;
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 30 maggio 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti